Documento 26/01/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 26/01/2012

Riferimento PROT. CNI N. 370

Note

Allegati

Titolo AZZERAMENTO CARICHE ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO – POSSIBILITÀ DI SFIDUCIARE IL PRESIDENTE, IL CONSIGLIERE SEGRETARIO E IL TESORIERE

Testo Tre Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di (già, rispettivamente, Presidente, Consigliere Segretario e Tesoriere dell'Ordine) si sono rivolti al Consiglio Nazionale chiedendo un parere sulla avvenuta revoca delle loro cariche istituzionali da parte del Consiglio, sulle modalità di convocazione della relativa adunanza consiliare, sulla configurabilità della fattispecie prevista dall'art.8 decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382, sugli atti di gestione medio tempore adottabili e sulla sussistenza di illeciti deontologici (v. nota del 9 gennaio 2012, allegata).

Sulla richiesta è possibile osservare quanto segue.

Come dovrebbe essere noto, in tema di provvedimenti disciplinari vi è, per legge, la competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine provinciale (e, qualora l'incolpato sia un membro del Consiglio, egli è soggetto alla giurisdizione disciplinare dell'Ordine viciniore, ex art.49 RD n.2537/1925), mentre il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso i detti provvedimenti (ex artt. 48 e 10 RD n.2537/1925), non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, pena la violazione di irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.

Allo stesso modo, stabilire se si è verificata una situazione tale da impedire il regolare funzionamento del Consiglio è valutazione che spetta al Ministero Vigilante cui – con la presente – viene segnalata la questione (e viene trasmessa la nota a firma dei suddetti tre Consiglieri).

Sulla sostituzione del Presidente può solo richiamarsi il disposto dell'art.38 del RD n.2537/1925, che stabilisce che in assenza del Presidente "il Consigliere più anziano ne fa le veci".

Anche per quanto concerne la corretta interpretazione della legge professionale, e quindi la possibilità o meno di revoca della carica di Presidente e di quelle di Consigliere Segretario e di Tesoriere da parte del Consiglio, è rimesso al Ministero della Giustizia assieme a quello dell'Università - autori materiali del "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali" (DPR 8 luglio 2005 n.169) - esprimere parere ufficiale in merito.

Qui può solo segnalarsi che l'attribuzione del "potere di procedere alla revoca del Presidente del Consiglio, attività da compiersi mediante delibera nella quale sia formalmente manifestata la volontà di revoca e sia dato atto della maggioranza dei voti e del conseguente esito" ai Consiglieri è stato dal Ministero della Giustizia affermato non soltanto nel parere prot. m_dg.DAG.17/04/2009.0054487.U, in possesso dei Consiglieri dell'Ordine, ma anche nel parere ministeriale m_dg.DAG.15/04/2009.0052843.U, vertente sulla stessa vicenda, allegato.

Si trasmette quindi al Ministero Vigilante la nota pervenuta al Consiglio Nazionale dall'Ordine degli Ingegneri di per le determinazioni conseguenti.

ALLEGATI:

2)Parere Ministero Giustizia del 15/04/2009.